



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa

Affidamento N. 185 del 06/11/2019

Spett.Le

LEGALSTUDIO Avv. Luca Marra

Lunga'Arno Pacinotti n.26

56126/Pisa PI

Partita Iva: 02132280500

luca.marra@pecordineavvocatipisa.it

Oggetto:

RICORSO PROMOSSO DALL'INPS AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE -
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO.

Vista l'atto dell'Amministratore unico di APES Nr. 120 del 30/10/2019

SMART CIG: N. Z1A2A827A1 richiesto in data: 06/11/2019

IMPEGNO N. 322 - CAPITOLO: 30.7.1.14

Il Sottoscritto responsabile del procedimento

PREMESSO CHE

In data 1-10-2019 l'Inps ha presentato ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione contro Apes e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento in parte qua della sentenza n. 277/2019 della Corte d'Appello di Firenze, sez.Lavoro, resa all'udienza del 28-03-2019 nella causa iscritta al n. 321/18 RG.

Questa in sintesi la vicenda:

Il tribunale di Pisa, con sentenza n.16 del 26.01.2009 aveva accolto l'opposizione di Apes in riassunzione nei confronti di una cartella esattoriale per il pagamento dei cosiddetti "contributi minori" e somme aggiuntive relative all'anno 2005 per un totale di € 228.267,93. La pretesa dell'Inps nasceva da un verbale di accertamento del 18-09-2006 con il quale era stato contestato ad Apes il mancato versamento della c.d. contribuzione minore (fondo di garanzia, disoccupazione, assegni familiari, malattia e

maternità) per l'anno 2005. La decisione del tribunale di Pisa si fondava, in sintesi, sull'affermata natura pubblica di Apes e come tale non tenuta al versamento della c.d. contribuzione minore. Con la stessa sentenza il Tribunale di Pisa aveva altresì condannato l'Inps a restituire ad Apes gli importi versati per gli stessi titoli negli anni successivi, dal 2006, per un totale di € 185.045,00.

In parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Inps, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 565/2011, aveva dichiarato non dovuta dall'Inps la restituzione del solo montante relativo all'indennità di malattia versato sino all'introduzione del ricorso di primo grado, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

In accoglimento del ricorso proposto dall'Inps, la Corte di Cassazione, con sentenza n.2130 del 2018, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sulla base del principio secondo il quale Apes non è un ente pubblico e dunque la sua natura non la esonera dal pagamento dei contributi minori.

Apes ha riassunto la causa rinnovando tutte le domande ed eccezioni sollevate sin dal primo grado. In particolare Apes ha rilevato che, come anche a prescindere dalla natura privatistica a lei riconosciuta dalla corte di Cassazione, le contribuzioni minori non erano dovute all'Inps.

La Corte d'appello di Firenze (quale giudice del rinvio) con la sentenza del 28-3-2019 ha nuovamente confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 26-01-2019, accogliendo il ricorso in riassunzione di Apes e dichiarando che non era dovuto all'Inps alcun contributo, poichè per ciascun tipo di contribuzione minore non ne sussistevano gli specifici presupposti.

L'Inps con il ricorso presentato il data 1-10-2019 ha chiesto la riforma in parte qua, relativamente alla contribuzione per disoccupazione involontaria.

Considerato che l'Avv.Luca Marra, oltre ad essere un professionista e un giuslavorista di comprovata esperienza, ha seguito tutte le fasi del contenzioso in corso con l'Inps dal settembre 2006 e per tutti gli anni successivi.

VISTO l'art.36 c2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Vista la decisione del dirigente unico n. 120 del 28/10/2019 che autorizza l'affidamento

descritto in premessa;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021, approvato con atto dell'AmministratoreUnico n. 88 del 30/09/2019;

AFFIDA

agli Avv.ti Luca Marra e Massimo Boggia, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, la difesa nel giudizio per il ricorso presentato dall'Inps come descritto in premessa, conferendo a ciascuno ogni più ampia facoltà inerente al mandato ed eleggendo domicilio nello Studio dell'Avv. Massimo Boggia, in Roma, Via Duilio n.13 per un onorario di € 5.250 oltre spese generali del 15% pari a € 787,50 e Cassa forense 4% pari a € 241,50 per un totale imponibile di € 6.279,00, (come da preventivo inviato dall'Avv. Luca Marra) riscontrandone i motivi di elevata professionalità e della necessaria continuità e conoscenza specifica delle materie trattate.

Dà mandato alla responsabile dell'ufficio Risorse Rag. Teresa Serrentino di procedere con la stipula di tutti gli atti necessari per l'affidamento del suddetto incarico professionale ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Importo Affidamento: € 6.279,00. Escluso IVA:

Il presente affidamento sarà valido dal 28/10/2019 al 31/12/2020

L'incaricato opererà con mezzi propri e non sussisterà alcun obbligo di presenza quotidiana e/o costante presso gli Uffici dell'Apes, fatti salvi gli incontri e le riunioni concordate con il professionista. I quesiti o le richieste di pareri dovranno essere inoltrate dal Dirigente unico di Apes o da suo incaricato in forma scritta, per posta, a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio in premessa indicato. L'incaricato, durante lo svolgimento dell'incarico:

- avrà a sua disposizione copia di tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento della prestazione richiesta. Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità di Apes , sarà cura dell'Ente se ed in quanto possibile, provvedere al reperimento di tale documentazione presso altre amministrazioni, uffici, ecc.;
- si impegna ad evidenziare al committente eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'esecuzione dell'incarico nonché a seguire tutte le specifiche tecniche e le indicazioni fornite dal committente;
- si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all'incarico

conferito, senza ulteriore onere finanziario per l'ente committente;

- si impegna ad apportare agli elaborati eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla società committente senza ulteriore compenso, purché dette modifiche ed integrazioni non snaturino i sostanziali criteri informativi dell'attività tecnica resa;
- si impegna ad eseguire personalmente l'incarico con la massima diligenza e cura, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere marginale o secondario (art. 2232 cc).

Con l'accettazione del presente incarico il professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti per l'affidamento del presente incarico, compresa la polizza professionale regolarmente stipulata ed in corso di validità e di accettare esplicitamente tutte le parti del presente affidamento.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura dopo aver verificato la regolarità dello svolgimento della prestazione e la regolarità contributiva. A partire dall' 1/1/2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ovvero in formato XML e dovrà obbligatoriamente transitare tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture emesse con modalità diverse si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.

L'indirizzo PEC per la ricezione delle fatture elettroniche è il seguente:

fatturericevuteapes@apespisa.it

Le fatture dovranno essere intestate a:

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – s.c.p.a. (A.P.E.S. s.c.p.a.)

Via Enrico Fermi 4

56126 – PISA

C.F. e P.IVA 01699440507

Codice destinatario: 0000000

In caso di inadempimento del presente contratto si applicheranno gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante :Tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma

7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente atto avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In allegato al presente atto viene trasmesso il modello relativo alla dichiarazione del c/c dedicato e quello relativo alla dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse che dovranno essere compilati, firmati digitalmente e restituiti unitamente al documento di identità del sottoscrittore ed al presente atto anch'esso firmato digitalmente secondo le istruzioni riportate nella e-mail di trasmissione.

La mancanza della firma digitale oppure la trasmissione con modalità diverse dalle istruzioni, comporteranno l'impossibilità di procedere al successivo pagamento. Con l'affidamento del presente servizio, l'Aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), di cui viene rilasciata specifica informativa.

FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia adiranno esclusivamente al Foro di Pisa.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e del Regolamento Apes degli acquisti.